



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

ORDINANZA N. 10

Del 24/05/2023

DISPOSIZIONI PER TERRENI IN STATO DI ABBANDONO E IN CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE INSALUBRI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno solare a garantire l'igiene e l'incolumità pubblica, messe a repentaglio dallo stato di abbandono e di degrado in cui versano alcune aree del territorio per motivi dovuti, in gran parte, alla mancata pulizia delle banchine stradali e dei lotti incolti;

Preso atto che molti proprietari non puliscono il proprio fronte stradale, tanto da restringere o danneggiare la carreggiata con i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo talvolta anche la segnaletica stradale;

Rilevato altresì che molti proprietari di lotti incolti non ripuliscono con continuità i propri terreni da sterpaglie, erbacce, rifiuti e altro, né tantomeno recintano con paletti e rete metallica tali lotti, al fine di impedire lo scarico abusivo di rifiuti da parte di terzi e problemi di igiene ambientale all'interno dei lotti;

Valutato che nella stagione estiva il mancato puntuale taglio dell'erba all'interno di questi lotti aggrava il rischio di incendi, che potrebbero interessare anche edifici abitativi e/o locali destinati ad altro uso, con pericolo per la pubblica incolumità e per la proprietà immobiliare;

Considerato che tale situazione di incuria e degrado può favorire la presenza di rettili, topi, ratti, ed il proliferare di insetti molesti che possono essere causa di pericolo per la salute pubblica;

Richiamata la legge regionale n. 39 del 28/10/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali;

Visti gli arti. 17 e 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 287/2000 come da ultimo modificato dal D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017 n. 14;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 31/08/2017;

Visto il D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. "Codice della Strada";

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge,

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni, ovvero a coloro che ne hanno la disponibilità, edificati o non edificati, ubicati nel territorio comunale, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, di procedere a propria cura o spese agli interventi di pulizia di seguito indicati:

- a) Di provvedere periodicamente e con continuità, durante l'intero anno solare, e, in particolare, durante il periodo estivo, al taglio dell'erba e della vegetazione in genere, alla rimozione e regolare smaltimento dello sfalcio, nonché dei rifiuti nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esso divengano ricettacolo di animali e parassiti o rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione o propagazione di incendi;
- b) A tenere pulito il proprio fronte stradale, impedendo la proliferazione dell'erba o di piante infestanti, mediante il taglio e la rimozione e regolare smaltimento delle stesse, con divieto assoluto dell'uso di diserbanti;
- c) La costante regolazione delle siepi, taglio di rami dello alberature o piante, con la conseguente rimozione e regolare smaltimento dello sfalcio e dello potature, nonché dei rifiuti nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità o della fruizione delle stesse;
- d) Di predisporre le necessarie recinzioni, i canali di scolo ed ogni altra opera idonea ad evitare situazioni pregiudizievoli per l'igiene pubblica e per l'ambiente, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza, avvertendo che, per la realizzazione delle relative opere, ove è previsto, è necessario dotarsi delle opportune e necessarie autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia di edilizia;
- e) Di predisporre idonee chiusure dei pozzi artesiani;
- f) Di conservare i terreni stessi costantemente liberi da materiali di scarto, anche quelli eventualmente abbandonati da terzi. Si ricorda che proprietari sono comunque responsabili della formazione abusiva di discariche, a meno che i lotti non siano recintati, e che la proprietà dimostri di non aver responsabilità di "Colpa Attiva" (imprudenza, negligenza, imperizia), di "Colpa Omissiva" (mancata denuncia alle autorità del fatto, per aver tollerato l'illecito) o di "Colpa in Vigilando" (mancata custodia o protezione finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva.
- g) Di incaricare Il Comando Polizia Locale di Lanuvio e gli altri Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e eseguire quanto disposto con la presente Ordinanza, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla sua violazione.

AVVERTE

- a) Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto;
- b) Gli interventi di pulizia e di manutenzione dei luoghi dovranno essere effettuati ciclicamente e periodicamente durante ogni anno solare;
- c) Gli interventi di pulizia e di manutenzione dei luoghi, dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla data della contestazione o dalla data di notifica del Verbale di accertamento della violazione. Qualora il proprietario del terreno perseveri nel mantenere le condizioni inadeguate, nonostante sia stato sanzionato al sensi della presente Ordinanza, il Comune potrà intervenire addebitando al proprietario stesso le spese di intervento;
- d) Che il mancato rispetto della presente Ordinanza costituirà inottemperanza soggetta alle seguenti sanzioni amministrative:

1. Per le violazioni di cui alle lettere a) - d) - e) - f), i trasgressori, così come indicato dall'art. 5 della legge 689/81, saranno soggetti, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo, in esecuzione di quanto previsto dal comma secondo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie previste dalla delibera di Giunta Comunale n. 103 del 31/08/2017:

- per lotti di terreno fino a complessivi mq 1.500 - € 250,00;
- per appezzamenti di terreno superiori a mq 1.500 - € 350,00;

2. Per le violazioni di cui alle lettere b) - c), che comportano ostacolo ed intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni, i trasgressori, così come indicato dall'art. 197 del D.lgs. 285/92, saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo 285/92 s.m.i. **da € 169,00 a € 680,00.**

I. Per le violazioni alle lettere a) - d) - e) - f) di cui alla presente Ordinanza, i trasgressori entro il termine di 30 gg dalla data di contestazione o di notificazione del Verbale di accertamento, possono presentare scritti difensivi all'Autorità competente, il Sindaco di Lanuvio, a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'Ordinanza - Ingiunzione, ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo art. 18 della predetta legge;

II. Per le violazioni alle lettere b) e c), di cui alla presente Ordinanza, i trasgressori entro il termine di 60 gg possono proporre ricorso al Prefetto di Roma quale Autorità competente ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada; In alternativa entro il termine di 30 gg, posso presentare O.S.A. al giudice di pace di Velletri.

INCARICA

Il Comando Polizia Locale di Lanuvio e gli altri Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e eseguire quanto disposto con la presente Ordinanza, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla sua violazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

MANDA

All'Ufficio Messaggio per la notifica della presente Ordinanza a:

- Al Responsabile del I Settore del Comune di Lanuvio, per opportuna conoscenza;
- Al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco di Roma com.roma@cert.vigilifuoco.it;
- All'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 di Albano Laziale, dipartimento di prevenzione dipartimento.prevenzione@pec.aslromah.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Lanuvio trm24029@pec.carabinieri.it;
- Comm. P.S. Genzano di Roma comm.genzano.rm@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Polizia Locale di Lanuvio, per il rispetto della stessa.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
(Dott. Andrea Volpi)



)